



Buattini Moro Monti
& Partners

CONSULENTI D'IMPRESA

CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

settembre 2017

Informative e news per la clientela di studio

Detrazione Irpef/Ires 65%: scade il 31 ottobre 2017 il termine per rettificare le schede inviate all'ENEA relative al 2016

In vigore dal 29 agosto 2017 le disposizioni della legge per il mercato e la concorrenza

Nuovo "spesometro" prorogato al 28 settembre

Operativa la compensazione dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione con i ruoli affidati entro il 31/12/2016

Scade il prossimo 30 settembre il termine per chiedere il rimborso dell'Iva assolta in altri paesi europei

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 settembre al 15 ottobre 2017

Informative e news per la clientela di studio

DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%: SCADE IL 31 OTTOBRE 2017 IL TERMINE PER RETTIFICARE LE SCHEDE INVIATE ALL'ENEA RELATIVE AL 2016

Scade il 31 ottobre 2017 il termine per l'invio telematico di una nuova comunicazione all'ENEA, che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2016 e portate in detrazione nel modello Redditi 2017 o nel modello 730/2017 diverse da quelle derivanti dalla comunicazione all'ENEA già inviata entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di primo invio telematico all'ENEA entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori della scheda informativa contenente errori materiali nell'indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell'immobile, è possibile modificare o integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente.

L'invio all'ENEA di una scheda informativa rettificativa deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31 ottobre 2017 per il periodo di imposta 2016, in virtù della proroga che ha allungato di un mese l'ordinaria scadenza del 30 settembre) nella quale la spesa viene portata in detrazione.

Non occorre invece procedere alla rettifica della scheda informativa in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell'onere.

Si ricorda alla gentile Clientela che nel caso di omessa comunicazione (e non di comunicazione effettuata con dati errati o incompleti) all'ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori è possibile, al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione, utilizzare la procedura di remissione *in bonis*. A tal fine è necessario inviare tempestivamente la comunicazione all'ENEA non precedentemente effettuata e versare la sanzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione (quindi, nel caso in cui i 90 giorni dalla fine dei lavori siano scaduti in data successiva al 30 settembre 2016, e non sia stata inviata la scheda informativa all'ENEA, c'è tempo fino al 31 ottobre 2017 per sanare l'inadempimento mediante la procedura della remissione *in bonis*)

IN VIGORE DAL 29 AGOSTO 2017 LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

È stata pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2017 la L. 124/2017 (nota come "Legge concorrenza"). A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano i contenuti del provvedimento (strutturato in un unico articolo suddiviso in ben 192 commi) che si ritengono di maggior interesse.

Disposizione	Contenuto
Divieto del tacito rinnovo nelle polizze RC auto (comma 25)	Con modifiche apportate all'articolo 170-bis, D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), si prevede che il principio della durata annuale del contratto di assicurazione RC auto e del conseguente divieto di rinnovo tacito, venga esteso anche in relazione ai contratti stipulati per i rischi accessori (tipicamente il furto e l'incendio), nel caso di polizze accessorie stipulate in abbinamento con quella dell'RC auto. Restano escluse le altre polizze del ramo danni per le quali rimane ancora valido il principio del rinnovo tacito
Ultrattività delle polizze R.C. professionali (comma 26)	Con modifiche apportate al D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si prevede: <ul style="list-style-type: none"> - che nelle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura; - che tale precedente previsione sia applicabile anche alle polizze assicurative in corso di validità al 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore della disposizione in commento); - che a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale delle parti, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio
TFR e previdenza complementare (commi 38-39)	Vengono modificati gli articoli 11 e 14, D.Lgs. 252/2005, al fine di intervenire nei seguenti ambiti: <ul style="list-style-type: none"> - destinazione totale o parziale del Tfr alle forme pensionistiche complementari; - anticipo della rendita complementare nel caso di cessazione dell'attività lavorativa; - riscatto della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario. <p>Si interviene poi sull'assetto dei fondi (in prevalenza quelli negoziali) prevedendo la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma della previdenza complementare – al fine di aumentarne l'efficienza, nonché di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, secondo le seguenti linee guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione; - determinazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima; - individuazione di procedure di fusione dei fondi intese ad aumentare il livello medio delle consistenze patrimoniali e numero di iscritti e a ridurre i costi di gestione ed i rischi; - individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari
Telefonia	Vengono apportate modifiche al D.L. 7/2007 convertito nella L. 40/2007, al fine di

<p>(commi 41-46)</p>	<p>intervenire nel settore della telefonia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tema di recesso potrà essere comunicato ad un operatore telefonico (non solo telefonia fissa e mobile, ma anche <i>pay-tv</i> e servizi di comunicazioni elettroniche) anche per via telematica; - le penali abbinate a offerte o promozioni potranno continuare ad essere applicate in caso di recesso anticipato, ma il cliente dovrà esserne ben informato e il vincolo non potrà mai superare i 24 mesi di durata; - i costi completi di una offerta o tariffa dovranno essere resi noti al consumatore non solo nel momento della sottoscrizione del contratto ma anche quando l'offerta viene pubblicizzata; - agevolare la migrazione/portabilità del numero tra diversi operatori e l'utilizzo del credito telefonico per acquistare biglietti per musei, eventi e donazioni (è previsto specifico decreto attuativo); - vengono raddoppiate le sanzioni (che passano da 580.000 euro a 1,16 milioni di euro) per quegli operatori che non rispetteranno le previsioni del codice delle comunicazioni elettroniche; - per i servizi telefonici a pagamento l'attesa non dovrà generare nessun addebito e dovrà essere gratuita e l'importo potrà essere scalato al consumatore solo dopo che un operatore avrà risposto
<p>Credito telefonico (commi 47-53)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Viene promossa la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micro pagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore. - Potranno essere effettuate tramite credito telefonico le erogazioni liberali destinate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale (APS) e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997 (è prevista l'emanazione di un decreto attuativo).
<p>Settori del gas e dell'energia (commi 60-98)</p>	<p>Tra le numerose disposizioni che impattano nei settori del gas e dell'energia si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le società che operano nei settori della vendita di gas ed energia elettrica dovranno pubblicare sul proprio sito internet almeno un'offerta di fornitura a prezzo variabile e un'offerta a prezzo fisso, oltre a darne comunicazione; - dal 1° gennaio 2018 i clienti in regime di maggior tutela devono ricevere una adeguata informazione sul passaggio al mercato libero, che avverrà per tutti a partire da luglio 2019; - l'introduzione di una specifica sanzione per gli impianti fotovoltaici di piccola taglia (di potenza fino a 3 kW) che sono state realizzati con moduli non certificati o con certificazione non rispondenti alla normativa di riferimento, che consiste nella decurtazione del 30 % della tariffa incentivante e l'annullamento della maggiorazione per la provenienza europea
<p>Distributori di carburante (commi 99-119)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Viene ribadito il principio della liberalizzazione per l'esercizio dei distributori, che, in base all'articolo 83-bis, comma 17, D.L. 112/2008, non può essere subordinato a condizioni (quali la chiusura di impianti esistenti), né a vincoli commerciali (contingentamenti numerici, distanze o superfici minime).

	<ul style="list-style-type: none"> - Nell'ottica di una razionalizzazione della rete di distribuzione è istituita presso il Mise una anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, volta ad ampliare l'apposita banca dati ministeriale ed alimentata con i dati trasmessi dall'Agenzia delle dogane (in prima applicazione entro il 1 settembre 2017 e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno). - Vengono disciplinate le procedure di dismissione degli impianti che abbiano cessato l'attività, con modalità tali da prevenire l'insorgenza di pericoli per la sicurezza ambientale e igienico-sanitaria
Contributi pubblici ricevuti da associazioni, Onlus e fondazioni (commi 125-129)	A decorrere dall'anno 2018, diversi soggetti tra cui le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con altre tipologie di soggetti individuati dalla norma pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro 3 mesi dalla data di cui al periodo precedente
Nuova disciplina del leasing (commi 136-140)	<ul style="list-style-type: none"> - Viene introdotta una regolamentazione legislativa al contratto di locazione finanziaria (o <i>leasing</i>) facendolo così rientrare nell'alveo dei contratti "tipici". - Nei casi di grave inadempimento da parte dell'utilizzatore (che ricorre in caso di mancato pagamento di sei canoni mensili nei <i>leasing</i> immobiliari e di quattro rate nelle altre tipologie di <i>leasing</i>) il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma dovrà comunque corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene stesso (a valori di mercato), al netto di quanto a lui dovuto (è prevista la nomina di un perito indipendente in accordo tra le parti). - In caso di fallimento dell'utilizzatore si applica l'articolo 72, L.F. che disciplina i rapporti pendenti al momento del fallimento di una delle parti
Professione forense (comma 141)	<p>Con modifiche apportate alla L. 247/2012 si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la possibilità dell'avvocato di far parte di più associazioni tra avvocati e multidisciplinari costituite con altri professionisti; - la riscrittura della disciplina dell'esercizio in forma societaria della professione forense; - l'obbligo di presentare il preventivo in forma scritta, anche se il cliente non ne fa richiesta
Compravendite immobiliari - deposito del prezzo al notaio (commi 142-143)	<p>Con modifiche apportate ai commi 63 e seguenti dell'articolo 1, L. 147/2013 si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il notaio deve avere un conto corrente dedicato sul quale far confluire le somme ricevute dai clienti per il pagamento delle imposte, nonché le altre somme che il notaio sia incaricato di custodire; - tali giacenze sono impignorabili da parte dei creditori particolari del notaio, non entrano nella sua successione, né in regime di comunione dei beni; - se richiesto da almeno una delle parti (venditore o compratore) il notaio è obbligato a tenere in deposito il saldo del prezzo fino a quando non sia stata eseguita la trascrizione della compravendita nei registri immobiliari

Società di ingegneria (commi 148-149)	Viene introdotta una disposizione di interpretazione autentica con la quale il legislatore estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della L. 266/1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997 tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando le interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza
Professionisti - obbligo di preventivo scritto (comma 150)	Con una modifica apportata all'articolo 9, D.L. 1/2012 si prevede che: <ul style="list-style-type: none"> - il professionista debba rendere noto, in fase di preventivo al cliente, la misura del compenso richiesto, obbligatoriamente in forma scritta o digitale
Professionisti – obblighi informativi (comma 152)	Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, viene previsto che i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti a indicare e comunicare: <ul style="list-style-type: none"> - i titoli posseduti; - le eventuali specializzazioni. Il provvedimento normativo non chiarisce né in quale sede rendere tali informazioni (ad esempio, se in fase di ottenimento dell'incarico o altro) né le sanzioni comminabili al professionista in caso di mancata inosservanza di tale obbligo
Odontoiatri (comma 153-156)	Ogni società deve avere un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e possono operare solo i soggetti in possesso di titoli abilitanti
Farmacie (commi 157-159)	Le società di capitali potranno essere titolari di farmacie ma dovranno rispettare un tetto del 20% su base regionale. I titolari potranno prestare servizio in orari o periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori ma prima dovranno darne comunicazione all'autorità sanitaria competente e alla clientela
Atti di aggiornamento catastale (commi 172-173)	Vengono introdotte disposizioni inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. Viene in particolare previsto che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. È prevista una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge (il 29 agosto 2017), il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia
Autoservizio pubblico non di linea (comma 179)	Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge (29 agosto 2017) il governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (vedasi operatori come Ncc e Uber)

NUOVO "SPESOMETRO" PROROGATO AL 28 SETTEMBRE

Proroga per la comunicazione delle fatture

Entro il prossimo **28 settembre** – in sostituzione della precedente scadenza del 16 settembre – i contribuenti dovranno provvedere a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture emesse e ricevute: tale proroga è stata disposta attraverso un comunicato stampa del Ministero delle finanze (n. 147 del 1° settembre 2017) e sarà recepita all’interno di un apposito D.P.C.M. di prossima pubblicazione.

Con riferimento all’invio dei dati delle fatture ex articolo 21, D.L. 78/2010, riscritto dal D.L. 193/2016 (il cosiddetto “nuovo spesometro”), si ricorda che la scadenza di presentazione non è più annuale come il vecchio spesometro, ma a regime avrà cadenza trimestrale.

Per il solo periodo d’imposta 2017 è transitoriamente prevista una cadenza semestrale: le fatture del primo semestre dovranno quindi essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 28 settembre 2017 (in luogo della precedente scadenza del 16 settembre).

Trimestre di riferimento	Scadenza a regime	Scadenza 2017
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio	Cumulativamente al 28 settembre 2017 (prorogata)
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre	
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre	Cumulativamente al 28 febbraio 2018
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio	

Per quanto riguarda le regole di inserimento dei dati nella comunicazione, l’Agenzia delle entrate ha emanato diverse circolari esplicative, il cui contenuto è stato evidenziato in precedenti informative.

Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva

Va segnalato che, al contrario **non** è prevista alcuna **proroga** per la scadenza di presentazione della comunicazione riguardante le liquidazioni periodiche Iva, che continua a seguire la periodicità trimestrale (anche per i contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente).

Quindi, entro il prossimo 18 settembre (il 16, scadenza naturale, cade infatti di sabato), dovranno essere inviate le comunicazioni relative al secondo trimestre 2017.

Trimestre di riferimento	Scadenza
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	18 settembre
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio

OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON I RUOLI AFFIDATI ENTRO IL 31/12/2016

La Legge di Stabilità ha prorogato anche per il 2017 la possibilità per imprese e professionisti di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti commerciali vantati verso la Pubblica Amministrazione, sussistendo i seguenti requisiti:

- il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della Piattaforma dei Crediti Commerciali;
- la somma iscritta a ruolo deve essere stata affidata all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016.

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017, ha reso operativa la norma riproposta dalla Legge di Stabilità.

Quali sono i ruoli ed i crediti commerciali oggetto della compensazione

Riepiloghiamo i passaggi utili per addivenire alla compensazione di un credito certificato verso un ente pubblico con un debito tributario iscritto a ruolo:

1. il debito tributario iscritto a ruolo deve derivare da un carico affidato all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016 e risulta scaduto una volta decorsi 60 giorni qualora non sia stato effettuato il pagamento o non ne sia stata richiesta la rateizzazione;
2. il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può essere sorto sia in data antecedente sia in data successiva al 31 dicembre 2016;
3. il credito deve essere di ammontare superiore all'importo della cartella (comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e va richiesta la certificazione all'ente debitore per il tramite della Piattaforma dei Crediti Commerciali.

L'impresa o il professionista che si abilita alla piattaforma può richiedere telematicamente la certificazione del credito verso l'ente pubblico non ancora incassato. L'ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore con l'indicazione della data prevista di pagamento entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza telematica. Non è possibile richiedere la certificazione agli enti locali commissariati e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi.

L'istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una Pubblica Amministrazione.

È il creditore istante che all'atto della richiesta della certificazione tramite la piattaforma deve barrare l'opzione "*intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-*

quater, D.P.R. 602/1973 per un importo pari a euro”.

Prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, l'ente pubblico verifica presso l'agente della riscossione l'eventuale presenza di accertate inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di esito positivo di tale accertamento, la certificazione viene resa per l'intero credito ma l'importo delle somme dovute all'agente della riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato a questo specifico utilizzo. Nel caso in cui l'ente pubblico vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

Per formalizzare la compensazione con un ruolo scaduto affidato all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, la certificazione va presentata agli sportelli dell'agente della riscossione in forma cartacea (o mediante invio tramite pec alla sede territorialmente competente) ovvero vanno presentati il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciati dalla piattaforma. Nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti, bisogna indicare gli importi che si intende estinguere nella richiesta presentata. Il credito verso l'ente pubblico eventualmente utilizzato in misura parziale per il pagamento del ruolo sarà evidenziato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali al netto della compensazione effettuata.

Non è, invece, possibile effettuare tale tipologia di compensazione se il credito commerciale vantato è inferiore alla somma iscritta a ruolo.

SCADE IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE IL TERMINE PER CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI

Le imprese che sostengono costi in paesi aderenti all'Unione Europea possono recuperare l'Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

Unitamente al contenuto della citata direttiva il rimborso dell'Iva sostenuta nella comunità europea è disciplinato da norme del singolo stato (per l'Italia, le regole sono contenute nell'articolo 38-bis1 del DPR 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra Ue con i quali sussistono rapporti di reciprocità).

Tale procedura, per il 2016, è esperibile dallo scorso 1° gennaio 2017, mentre il termine ultimo per la richiesta di rimborso dell'Iva comunitaria è fissato nel prossimo 30 settembre 2017.

Entro tale termine sarà possibile presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate (l'ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in altro Stato membro.

Data da cui presentare istanza	1° gennaio 2017
Data entro la quale presentare istanza	30 settembre 2017

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati).

Obbligo di invio telematico delle istanze	Entratel
	Fisco <i>on line</i>



Il termine del 30 settembre costituisce anche il termine ultimo per la presentazione delle istanze di correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori.

Ambito soggettivo

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano versato l'imposta in altro Stato membro per beni e servizi ivi acquistati o importati. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

Ambito oggettivo

Rientrano tra le operazioni che danno diritto al rimborso l'acquisto e l'importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro ed in generale:

- le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
- le prestazioni di ristorazione e *catering* svolte nello Stato membro;
- le prestazioni di servizi per l'accesso a fiere e manifestazioni culturali;

- i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- il trasporto di persone nello Stato membro.

Rimborso da parte di Stato estero

L'istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L'Agenzia ricevuta l'istanza provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all'esecuzione del pagamento.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

In presenza di cause ostative l'ufficio delle entrate non inoltrerà l'istanza al competente Ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

Richiesta di rimborso relativamente ad altri stati non facenti parte della Unione Europea

Allo stesso modo, grazie all'esistenza di appositi accordi di reciprocità, sarà possibile richiedere la medesima imposta versata nei seguenti Paesi non facenti parte della Comunità europea:

• Svizzera
• Norvegia
• Israele

Per le richieste di rimborso relative all'Iva versata in tali stati il termine è il medesimo già citato ovvero il 30 settembre 2017.

Al fine della corretta compilazione ed invio della istanza si suggerisce di prendere contatto con lo Studio.

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE al 15 OTTOBRE 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Con D.P.C.M. 20 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. 169 del 21 luglio 2017, le imposte derivanti dal modello Redditi con scadenza entro il 31 luglio 2017, con la maggiorazione dello 0,40%, è prorogato al 21 agosto 2017 (essendo il 20 agosto domenica).

Si ricorda inoltre che per effetto della proroga di ferragosto tutti i versamenti scadenti nel periodo 1° agosto 2017 – 20 agosto 2017 possono essere effettuati in data 21 agosto 2017.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze delle imposte sui redditi, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

Dopo la proroga effettuata con il D.P.C.M. del 3 agosto 2017 è stato necessario aggiornare il piano di rateazione, che si riporta nella seconda tabella.

Infine si segnala che il vecchio calendario delle scadenze può continuare ad essere seguito anche da coloro che, pur rientrando nella proroga, non intendono avvalersene. A chiarirlo è stata l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 69/E/2012, in occasione di una passata proroga.

SCADENZIARIO IMPOSTE REDDITI A SALDO 2016 E ACCONTO 2017 ANTE PROROGA									
RATE			UNICA o 1°	2°	3°	4°	5°	6°	
Persone fisiche	Sì partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	No partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/06	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
Società semplici, società di persone e soggetti equiparati	Versamento senza maggiorazione		30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	Versamento con maggiorazione		31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento senza maggiorazione		30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	Versamento con maggiorazione		31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento senza maggiorazione		31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	Versamento con maggiorazione		31/8	18/9	16/10	16/11			

CALENDARIO AGGIORNATO CON PROROGA D.P.C.M. 3 AGOSTO 2017

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 20/07/2017	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 21/08/2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%
	SCADENZA	SCADENZA
1	20.07.2017	21.08.2017
2	31.07.2017	31.08.2017
3	31.08.2017	02.10.2017
4	02.10.2017	31.10.2017
5	31.10.2017	30.11.2017
6	30.11.2017	

TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 20.07.2017	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 21.08.2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%
	SCADENZA	SCADENZA
1	20.07.2017	21.08.2017
2	21.08.2017	18.09.2017
3	18.09.2017	16.10.2017
4	16.10.2017	16.11.2017
5	16.11.2017	

SCADENZE FISSE

18 settembre	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento Iva annuale – VII rata Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la settima rata.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva Scade oggi il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel secondo trimestre solare del 2017, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva".</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 21 agosto.</p>
<p style="text-align: center;">20 settembre</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p style="text-align: center;">25 settembre</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p style="text-align: center;">28 settembre</p>	<p>Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre solare del 2017 Scade oggi il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, relativamente al primo semestre 2017.</p>

2 ottobre	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.09.2017.</p>
----------------------------	---